



COMUNE DI MONDOLFO

(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

IMU

Imposta municipale propria

TASI

Tributo per i servizi indivisibili

TARI

Tassa sui rifiuti

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Oggetto del Regolamento
- ART. 2 - Presupposto
- ART. 3 - Soggetto attivo
- ART. 4 - Componenti del Tributo

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- ART. 5 - Disciplina dell'IMU
- ART. 6 - Equiparazione all'Abitazione Principale
- ART. 7 - Valore venale delle Aree Fabbricabili
- ART. 8 - Riduzione d'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

TITOLO III - DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- ART. 9 - Presupposto e finalità
- ART. 10 - Servizi indivisibili
- ART. 11 - Soggetti passivi della TASI
- ART. 12 - Immobili soggetti alla TASI
- ART. 13 - Periodi di applicazione della TASI
- ART. 14 - Disciplina della Base Imponibile TASI
- ART. 15 - Detrazioni TASI
- ART. 16 - Riduzioni ed esenzioni TASI
- ART. 17 - Versamento della TASI

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- ART. 18 - Presupposto per l'applicazione della TARI
- ART. 19 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- ART. 20 - Rifiuti assimilati agli urbani
- ART. 21 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- ART. 22 - Soggetti passivi della TARI
- ART. 23 - Superfici soggette alla TARI
- ART. 24 - Superfici ridotte od escluse dalla TARI
- ART. 25 - Determinazione della Tariffa
- ART. 26 - Utenze particolari - Manifestazioni ed eventi
- ART. 27 - Scuole statali
- ART. 28 - Utenze non stabilmente attive
- ART. 29 - Riduzione per il compostaggio domestico
- ART. 30 - Interventi a favore di famiglie in situazione di disagio economico
- ART. 31 - Interventi a favore di famiglie con portatori di handicap
- ART. 32 - Riduzione per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo
- ART. 33 - Cumulo delle riduzioni ed agevolazioni
- ART. 34 - Periodi di applicazione della TARI
- ART. 35 - Riscossione e pagamenti della TARI
- ART. 36 - Tasse, imposte ed addizionali

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 37 - Dichiarazione
- ART. 38 - Funzionario Responsabile
- ART. 39 - Verifiche ed accertamenti
- ART. 40 - Sanzioni
- ART. 41 - Accertamento con adesione
- ART. 42 - Importi minimi
- ART. 43 - Riscossione coattiva
- ART. 44 - Entrata in vigore e norme finali

ALLEGATO - A - (TARI) "Riduzioni delle superfici di locali/aree con contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali non assimilati"

ALLEGATO - B - (TARI) "Numero di componenti il nucleo familiare da attribuire alle utenze domestiche prive di soggetti o nuclei familiari residenti"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Mondolfo, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo della IUC il Comune di Mondolfo per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

a) *la componente patrimoniale*, dovuta dal possessore di immobili, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

b) *la componente riferita ai servizi*, articolata a sua volta:

b1) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della Legge n. 147/2013, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente Regolamento;

b2) nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge n. 147/2013, a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

2. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa di natura corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della Legge n. 147/2013.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5

DISCIPLINA DELL'IMU

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Mondolfo dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e dall'art. 14, comma 6, del D.L. n. 23/2011.

3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Mondolfo. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più Comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Mondolfo in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6

EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'imposta municipale propria continua a considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale/i pertinenza/e.

2. Le condizioni di cui al comma 1 sono riconosciute solo se dichiarate dall'interessato con autocertificazione avvalendosi delle facoltà previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione deve essere fatta pervenire all'Ufficio Tributi entro i medesimi termini di cui all'art. 37 del presente Regolamento. La dichiarazione una volta presentata si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

ART. 7

VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio come inteso ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 8

RIDUZIONE D'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3 lettera b) del D.L. n. 201/2011, come convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011.

2. Il fabbricato deve risultare di fatto non utilizzato. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico o igienico-sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Si intendono tali, i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di ristrutturazione, consolidamento, restauro e risanamento conservativo e che nel contempo risultino, anche in parte, diroccati, pericolanti e/o fatiscenti.

3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

4. Qualora il fabbricato in questione sia costituito da una o più unità immobiliari, individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche se con diversa destinazione d'uso, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata con le modalità di cui all'art. 13, comma 3 lettera b) del D.L. n. 201/2011, come convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011. Nel caso in cui, in luogo della documentazione attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità, il contribuente presenti, come facoltativamente previsto, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, questa va presentata unitamente alla dichiarazione IMU con la quale viene dichiarata l'inagibilità/inabitabilità stessa.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 9

PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 10.

ART. 10

SERVIZI INDIVISIBILI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 682, lettera b) punto 2 della Legge n. 147/2013, i servizi indivisibili sono così individuati:

- a) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistica;
- b) servizio di polizia municipale;
- c) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- d) illuminazione pubblica e servizi connessi;
- e) urbanistica e gestione del territorio;
- f) servizi di protezione civile;
- g) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

2. Per ogni servizio, il Consiglio Comunale, in sede di determinazione annuale delle aliquote del tributo, individua i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta: Personale; Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime; Prestazioni di servizi; Utilizzo di beni di terzi; Trasferimenti; Interessi passivi e oneri finanziari diversi; Imposte e Tasse; Oneri straordinari della gestione corrente; Ammortamenti di esercizio; Fondo svalutazione crediti; Fondo di riserva.

3. Nella medesima delibera di cui al precedente comma 2, il Consiglio Comunale può individuare ulteriori servizi indivisibili e/o modificare i servizi individuati al comma 1.

ART. 11

SOGGETTI PASSIVI DELLA TASI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al successivo articolo 12. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% (dieci per cento), mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo, ognuno rispettivamente in considerazione della propria destinazione d'uso. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. In caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 12

IMMOBILI SOGGETTI ALLA TASI

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree fabbricabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

ART. 13
PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASI

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal mese in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari soggette al tributo e sussistono fino al mese in cui è avvenuta la cessazione del possesso o della detenzione. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi nei quali si è protratto il possesso o la detenzione, a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.

ART. 14
DISCIPLINA DELLA BASE IMPONIBILE TASI

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

2. La base imponibile è ridotta del 50% (cinquanta per cento):

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per la disciplina di tali fabbricati si fa riferimento alle disposizioni dell'IMU di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 15
DETRAZIONI TASI

1. Il Consiglio Comunale, con la medesima delibera di determinazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni dalla TASI, in favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione della detrazione stessa.

ART. 16
RIDUZIONI ED ESENZIONI TASI

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679, art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 17
VERSAMENTO DELLA TASI

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 18
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di tutti i locali comunque denominati o di aree scoperte, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 19
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. dalla normativa nazionale e regionale, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

ART. 20
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose come indicate e intese dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

ART. 21
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze come indicate e intese dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

ART. 22
SOGGETTI PASSIVI DELLA TARI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Per gli immobili ad uso domestico, la tariffa è dovuta dall'intestatario della scheda anagrafica o da altro componente della stessa, che vi abbia stabilito la residenza o altro soggetto che conduca o occupi a qualsiasi titolo l'immobile. Per le abitazioni secondarie la tariffa è dovuta dal proprietario o dai conduttori anche non residenti.

3. Per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso domestico la tariffa è dovuta da chi presiede, gestisce o comunque rappresenta, a qualsiasi titolo, il soggetto o i soggetti che operano in tali superfici. Per le aree demaniali oggetto di concessione i soggetti passivi sono i titolari delle concessioni demaniali anche in presenza di eventuali sub-concessionari.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. Per le parti in comune di un condominio suscettibili di produrre rifiuti, con l'esclusione di vani ascensori e locali caldaie, la tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono le parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio. Se gli occupanti o conduttori degli alloggi sono costituiti in condominio regolarmente denunciato all'amministrazione finanziaria con rilascio del certificato di attribuzione di codice fiscale, la tariffa per le parti in comune, di cui al periodo precedente, è dovuta dal condominio che viene quindi riconosciuto come soggetto passivo. Gli adempimenti relativi sono a carico dell'amministratore del condominio o del condomino all'uopo delegato.

6. Per i fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

9. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito ed attivato.

10. Si considerano comunque servite tutte le utenze qualora il servizio di raccolta attivato prevede il metodo cosiddetto "porta a porta".

11. Per le utenze considerate non servite o parzialmente servite in base al precedente comma 10, si applica una riduzione della tariffa del 15% (quindici per cento). Dette utenze sono comunque obbligate a conferire i propri rifiuti nel punto di raccolta più vicino.

ART. 23
SUPERFICI SOGGETTE ALLA TARI

1. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'articolo 9-bis del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

2. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

3. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata, per i locali, al netto dei muri, mentre per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 170; nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie risultante dalla proiezione a terra della porzione con altezza superiore a 170 cm. La misurazione complessiva in metri quadri è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia uguale o superiore allo 0,50 oppure inferiore.

4. In particolare si precisa che:

a) per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali degli immobili, sono computate le superfici degli accessori (ad es. corridoi, ingressi interni, anticamera, ripostigli, bagni, scale, soffitte etc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, etc.);

b) per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali e delle aree, principali o di servizio, destinate all'esercizio operativo della attività salvo le riduzioni od esclusioni di cui al successivo art. 24.

ART. 24
SUPERFICI RIDOTTE OD ESCLUSE DALLA TARI

1. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solidi urbani od assimilati.

2. A titolo esemplificativo, presentano le caratteristiche di cui al precedente comma e pertanto non sono soggetti a tariffa:

a) le aree scoperte, quali parcheggi privati, cortili, giardini e viali al servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili abitativi;

b) le superfici di balconi, porticati, logge, terrazze, verande e simili, ancorché coperti/e, che non siano interamente chiusi/e da strutture fisse e/o mobili;

c) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;

d) le parti comuni di condomini o di multiproprietà non utilizzate in via esclusiva dai condomini o dai singoli proprietari;

e) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, silos, celle frigorifere, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone o operatori;

f) le superfici delle strutture ospedaliere pubbliche e private che producono esclusivamente rifiuti sanitari non assimilabili agli urbani quali: locali adibiti a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettate a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture ospedaliere: i reparti di degenza per non infettivi, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa. Per tutta la superficie soggetta a tariffa verrà applicata la categoria relativa all'attività prevalente;

g) le aree ed i locali che non costituiscono beni strumentali di utenze non domestiche (ad es. aree scoperte quali parcheggi al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi sulla pubblica via ed al movimento veicolare interno, ecc.);

h) gli immobili strumentali a fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano pertinenti tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro;

i) i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;

j) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (es. sacrestia);

k) i fabbricati non agibili, o con in corso un intervento edilizio ad esclusione dell'ordinaria manutenzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione ovvero da dichiarazione di inizio attività/inizio lavori presentata ai competenti Uffici, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 1. Al fine di mantenere la temporanea esclusione dal pagamento della tariffa, dovrà essere presentata entro il termine di cui all'art. 37 (dichiarazione), apposita documentazione (autocertificazione a norma di legge o dichiarazione del tecnico attestante il perdurare dei lavori). In mancanza della suddetta comunicazione la tariffa sarà ripristinata d'ufficio.

3. Nella determinazione della superficie soggetta a tariffa per le utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa in cui, per caratteristiche strutturali e/o per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o assimilabili agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono invece soggetti a tariffa le aree coperte e/o i locali, o parti di essi, adibite/i a magazzino, deposito, stoccaggio, esposizione, carico-scarico, ufficio, spogliatoio, bagno, sala riunioni, mensa, etc. In aggiunta sarà soggetta a tariffa anche tutta l'area scoperta operativa o di servizio, con esclusione delle aree di transito e parcheggio chiaramente individuabili anche tramite segnaletica a terra, in misura ridotta del 50% (cinquanta per cento).

4. Per i locali e le aree in cui si svolgono attività non domestiche che producono sia rifiuti speciali non assimilabili sia rifiuti assimilati agli urbani, stante la difficoltà della determinazione delle diverse destinazioni dei locali, causa l'uso promiscuo cui sono adibiti, sono applicate, per le indicate categorie, le riduzioni di superficie riportate nell'allegato A.

5. Per usufruire delle riduzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, le utenze interessate dovranno dimostrare che nelle superfici tassabili si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, presentando ogni anno, entro il termine di cui all'art. 37 (dichiarazione), la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente o in luogo di tale documentazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

6. In riferimento all'art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013, si intendono aree di produzione di rifiuti speciali non assimilati, quelle delle attività artigianali ed industriali. Per magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, si intendono quelli essenzialmente e strutturalmente collegati al processo produttivo destinati a deposito e stoccaggio di materie prime e prodotti finiti necessari al processo produttivo stesso.

ART. 25 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ai 365 (trecentosessantacinque) giorni annuali (366 giorni se l'anno è bisestile) ed è applicata per anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, per la piena copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. Nelle more dell'aggiornamento annuale della tariffa, si utilizza provvisoriamente la tariffa vigente, salvo conguaglio.

6. La tariffa si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e di una quota variabile, rapportata alla quantità potenziale di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

7. Le modalità di calcolo della tariffa, sono definite in conformità ai criteri di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 158/1999.

8. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla scorta dei coefficienti e del metodo previsto dal D.P.R. n. 158/1999, tenuto conto della specificità della realtà del territorio comunale servito.

9. Il criterio di classificazione delle utenze al fine della definizione della tariffa si basa sull'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte.

10. Per le utenze domestiche residenti, la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione del nucleo familiare risultante dall'anagrafe della popolazione residente nel Comune; per le utenze domestiche prive di soggetti o nuclei familiari residenti, la classificazione in categorie viene definita in base alla Tabella di cui all'allegato B.

11. Per le utenze non domestiche la classificazione in categorie di attività viene definita, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, in base alle certificazioni della CCIAA o di altri organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività, anche attraverso autocertificazione a norma di legge.

12. Nel caso di utenze non domestiche, alle attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Alle attività economiche non comprese esplicitamente nell'elenco viene attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

ART. 26

UTENZE PARTICOLARI - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti svolto a favore di utenze non domestiche che occupano temporaneamente locali o aree pubbliche o ad uso pubblico per lo svolgimento del commercio ambulante, la tariffa (quota fissa e variabile) della categoria di appartenenza è commisurata ai giorni di effettiva occupazione.

2. Se l'occupazione temporanea non supera i 183 giorni/anno, anche non continuativi, si applica la tariffa giornaliera della categoria corrispondente all'attività, maggiorata in relazione alla maggiore incidenza dei costi dovuti alla particolarità dell'intervento.

Tale maggiorazione è così determinata:

- a) Occupazioni fino a 90 giorni --> 30% (trenta per cento);
- b) Occupazioni da 91 a 140 giorni --> 40% (quaranta per cento);
- c) Occupazioni da 141 a 183 giorni --> 50% (cinquanta per cento);

Se l'occupazione supera i 183 giorni/anno si applica la tariffa della categoria corrispondente all'attività per l'intero anno solare.

3. Per le attività che praticano commercio all'ingrosso in via del tutto esclusiva, qualora la produzione di rifiuti sia oggettivamente ridotta rispetto alla medesima attività che pratica commercio al dettaglio, la categoria da assegnare sarà quella del relativo commercio al dettaglio considerando, esclusivamente per l'area di vendita, una superficie pari alla superficie totale abbattuta del 50% (cinquanta per cento).

4. Per gli autolavaggi e i distributori di carburante sarà soggetta a tariffa la superficie dell'area di pertinenza ridotta del 50% (cinquanta per cento) più la superficie dei vari locali (bagno, ufficio, cassa, ripostiglio, etc.), esclusi eventuali locali adibiti alla vendita e/o somministrazione di bevande e/o alimenti, etc., che saranno inquadrati secondo la relativa categoria.

5. Avuto riferimento al corretto inquadramento della tipologia di attività per l'utenza non domestica così come indicata nel regolamento di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, per le attività artigianali (esclusa la categoria 17 "attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista"), che svolgono la propria attività su una superficie fino a 100 mq la categoria attribuita è la 18 "attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,

fabbro, elettricista". Oltre i 100 mq la categoria attribuita è la 21 "Attività artigianali di produzione beni specifici".

6. Il ristorante (compresi cucina, servizi igienici e accessori) di una struttura ricettiva (es. albergo/hotel/campeggio) il cui utilizzo non sia esclusivo per i clienti della struttura stessa, sarà inquadrato in categoria 22 "ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie".

7. Al fine del calcolo della tariffa degli stabilimenti balneari, si considerano superfici in grado di produrre rifiuti tutte le superfici abbattute del 50% (cinquanta per cento).

8. Al fine del calcolo della tariffa dei campeggi (o agricompeggi) nonché delle aree di deposito camper e roulotte, le superfici delle aree scoperte sono abbattute del 50% (cinquanta per cento) quelle tassate fino a mq 3000, sono abbattute del 60% (sessanta per cento) le superfici tassate da mq 3001 fino a mq 6000, sono abbattute al 70% (settanta per cento) le superfici eccedenti mq 6000.

9. A seguito di eventi/manifestazioni sportive/politici/socio-culturali ecc. che determinino l'occupazione o conduzione di aree o locali che non siano già soggetti a tariffa, e che diano luogo all'applicazione della tariffa giornaliera di cui al precedente comma 2, si applicano le medesime disposizioni ivi previste, comprese le maggiorazioni della tariffa.

ART. 27 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ART. 28 UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, art. 7, comma 3, si definiscono "utenze non stabilmente attive" quelle che per determinate caratteristiche soggettive o oggettive, comprovate da idonea documentazione, si presume che non producano rifiuti in modo continuativo per un periodo superiore a 183 giorni o ad uso non continuativo ma ricorrente.

2. Tali utenze, previa denuncia entro il termine di cui all'art. 37 (dichiarazione) inoltrata dall'interessato al Comune, beneficiano delle seguenti riduzioni sull'intera tariffa così intese e determinate:

Utenze Domestiche

- 15% (quindici per cento) in favore di soggetti passivi che non risiedono anagraficamente nell'utenza tassata, quali ad esempio: abitazioni secondarie, abitazioni a disposizione, abitazione detenute da soggetti residenti all'estero;

Utenze Non Domestiche

- 50% (cinquanta per cento) attività stagionale (occupazione/detenzione non superiore a 183 giorni).

ART. 29 RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. È prevista la riduzione del 10% (dieci per cento) della tariffa per quelle utenze che praticano in maniera corretta il compostaggio domestico. La pratica

del compostaggio, avviata presso la propria utenza dovrà essere documentata e sarà suscettibile di verifica.

2. La riduzione sarà accordata a far data dall'attivazione della pratica del compostaggio di cui al comma 1.

3. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione.

ART. 30

INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% (cinquanta per cento) a favore dei nuclei familiari con certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell'anno di imposizione non superiore ad € 7.000,00 (settemila).

2. La riduzione verrà riconosciuta previa presentazione della certificazione ISEE relativa all'anno di tassazione entro il termine di cui all'art. 37 (dichiarazione).

3. La riduzione si intende riconosciuta esclusivamente per l'abitazione principale della famiglia e per l'anno certificato con la documentazione di cui al comma precedente. Per gli anni successivi dovrà essere inoltrata nuova richiesta.

ART. 31

INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% (cinquanta per cento) nei confronti di nuclei familiari con al loro interno soggetti portatori di handicap certificata da idonea documentazione dell'autorità competente attestante un handicap grave e permanente.

2. L'agevolazione sarà accordata a far data dal verificarsi delle relative condizioni così come risulta dai documenti o dall'autocertificazione presentata. La richiesta pervenuta oltre il termine di cui all'art. 37 (dichiarazione) comporterà il diritto al beneficio della riduzione dall'anno successivo senza possibilità di riduzioni retroattive.

3. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a quando il soggetto portatore di handicap rimane residente nello stesso nucleo familiare.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il termine di cui all'art. 37 (dichiarazione) il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione.

ART. 32

RIDUZIONE PER RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO

1. Alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di averli avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, spetta una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alle quantità avviate al riciclo. La riduzione tariffaria calcolata dal Comune non può comunque eccedere il 50% (cinquanta per cento).

2. Il tributo dell'anno è riscosso in acconto e le riduzioni tariffarie eventualmente spettanti ai sensi del presente articolo sono conteggiate a conguaglio, secondo la dichiarazione che l'utente deve presentare entro il termine di cui all'art. 37 con la quale è tenuto a dimostrare tipologia e quantità dei rifiuti avviati al riciclo.

ART. 33
CUMULO DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni od agevolazioni precedentemente considerate.
2. In caso di possibile applicazione di più riduzioni od agevolazioni ne è consentita l'applicazione nel limite complessivo massimo di tre, da scegliersi tra le più favorevoli. La misura massima complessiva di applicazione delle riduzioni od agevolazioni sulla tariffa non può comunque superare il 75% (settantacinque per cento) dell'intera tariffa.

ART. 34
PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. I locali e le aree si presumono condotti o occupati e quindi soggetti a tariffa, dalla data in cui sono predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (quali ad esempio: acqua, gas, energia elettrica, ecc.) o dalla data desumibile da atti o fatti comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile.
2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
3. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 37, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 35
RISCOSSIONE E PAGAMENTI DELLA TARI

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute a titolo di tassa rifiuti e tributo provinciale, suddividendo di norma l'ammontare complessivo in un numero di rate e scadenze che verranno definite con delibera di Giunta.
2. Le modifiche inerenti le caratteristiche ed i periodi di tariffazione dell'utenza che comportino variazione degli importi dovuti, possono essere conteggiate dal Comune, mediante conguaglio, anche l'anno successivo.
3. Qualora l'utente non provveda al pagamento alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata a/r, di apposita richiesta di pagamento, con spese di notifica a suo carico.

4. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento.

ART. 36

TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI

1. Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future, attinenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.

2. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 37

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme delle seguenti lettere:

a) I soggetti passivi di cui all'art. 22 del presente Regolamento devono presentare al Comune la dichiarazione di inizio occupazione e/o di variazione entro il termine di cui al comma 1 successivo all'intervenuta occupazione/variazione. La dichiarazione è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti. Tale documento deve essere sottoscritto e consegnato al Comune da uno dei coobbligati di cui all'art. 22.

b) Tale dichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti necessari per la corretta applicazione della tariffa; eventuali variazioni degli elementi che determinano la tariffa di riferimento (quali ad esempio, la modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc.) dovranno essere dichiarate entro il medesimo termine di cui al comma 1.

c) Si prescinde dall'obbligo di dichiarazione per le informazioni concernenti la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo. Tali informazioni saranno autonomamente acquisite dall'Ufficio preposto alla riscossione direttamente dalle risultanze degli atti anagrafici comunali della popolazione residente. Restano fermi per i soggetti passivi gli obblighi di iscrizione/cancellazione e per le altre tipologie di variazione.

d) Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal Regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.

e) La dichiarazione di inizio occupazione per le utenze particolari di cui al comma 1 dell'art. 26 (commercio ambulante), si considera assolta con la richiesta di occupazione suolo pubblico effettuata dai soggetti passivi o comunque con la verbalizzazione della Polizia Municipale che dà atto di tale occupazione. L'Ufficio preposto alla riscossione della tariffa acquisirà autonomamente tali informazioni e provvederà alla conseguente emissione degli avvisi di pagamento anche in forma cumulativa per occupazioni ricorrenti.

f) La dichiarazione di inizio occupazione per gli eventi e/o manifestazioni di cui al comma 9 dell'art. 26 va presentata entro la data di inizio dell'evento e/o manifestazione a cui si riferisce.

ART. 38
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di Legge.

ART. 39
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla Legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a mettere a disposizione all'Ufficio Tributi la libera consultazione dei propri archivi cartacei ed informatici. Ove la diretta consultazione informatica non sia possibile con gli applicativi gestionali dell'Ente per problematiche di ordine tecnico, su richiesta dell'Ufficio Tributi, e nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, tali archivi e/o elenchi saranno trasmessi in copia, possibilmente informatizzata. Vanno trasmesse:

- le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- le comunicazioni di fine lavori ricevute;

- copia dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- copia dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- copia di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;

- ogni altra informazione utile richiesta dall'Ufficio Tributi.

3. Le variazioni del numero dei componenti i nuclei familiari, quando possibile, saranno automaticamente acquisite dall'Ufficio Tributi tramite interscambio dati automatizzato tra gli applicativi informatici dell'Ente.

4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

ART. 40 SANZIONI

1. Le sanzioni applicabili alla IUC sono quelle di cui all'art. 1, commi da 695 a 701, della Legge n. 147/2013.

ART. 41 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs n. 218/1997.

ART. 42 IMPORTI MINIMI

1. Per i versamenti spontanei l'importo minimo è quello di cui all'art. 1 comma 168 della Legge 27/12/2006, n. 296 oppure, se previsto, quello indicato dal Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento, alla riscossione coattiva, al provvedimento di rimborso, qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00 (euro venti/00) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 43 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva sarà effettuata secondo le procedure dell'ingiunzione fiscale, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 o mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, entro il termine fissato dall'art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006.

ART. 44
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente Regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013, è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

COMUNE DI MONDOLFO (PU)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

(IN VIGORE DAL 01/01/2014)

ALLEGATO - A - (TARI)

Riduzioni delle superfici di locali/aree con contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali non assimilati

- Attività --> % riduzione superficie del singolo locale/area
- Laboratori eliografici, di sviluppo fotografico --> 15% (quindici per cento)
- Tipo-litografie, incisioni, serigrafie --> 15% (quindici per cento)
- Lavanderie e tintorie --> 20% (venti per cento)
- Ambulatori medici e dentistici --> 20% (venti per cento)
- Laboratori odontotecnici --> 20% (venti per cento)
- Autorimessaggi --> 30% (trenta per cento)
- Verniciatura --> 30% (trenta per cento)
- Falegnamerie --> 30% (trenta per cento)
- Macellerie al dettaglio --> 30% (trenta per cento)
- Vetrerie, lavorazione marmi --> 50% (cinquanta per cento)
- Officine riparazione veicoli --> 50% (cinquanta per cento)
- Elettrauto --> 50% (cinquanta per cento)
- Gommisti --> 50% (cinquanta per cento)
- Autocarrozzerie --> 50% (cinquanta per cento)
- Carpenteria metallica --> 50% (cinquanta per cento)

ALLEGATO - B - (TARI)

Numero di componenti il nucleo familiare da attribuire alle utenze domestiche prive di soggetti o nuclei familiari residenti

<u>Superficie tassata (mq)</u>	<u>Abitanti equivalenti</u>
0-35	1
36-50	2
51-69	3
70-99	4
100-149	5
150 e oltre	6 e oltre
